



# COMUNE DI COLAZZA

## UFFICIO TECNICO - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Prot. n° 1732

**PERMESSO DI COSTRUIRE**  
N° 03/2012  
Pratica edilizia **1572/12**

(DPR 06.06.2001 n. 380 "Testo unico dell'edilizia" e s.m.i.)

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda in data 16/02/2012 Prot. n. 445 presentata dalla **COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE VAL STRONA**, con sede in via Balilla n. 22 frazione Sovazza - ARMENO (NO), con la quale viene richiesto il Permesso di Costruire per:

- **realizzazione opere di protezione bacino acquedotto sorgente in Comune di Colazza**

Visto il progetto allegato alla domanda a firma dei progettisti **Ing. POLETTI Alessandro** e **Arch. RAGAZZONI Pier Giorgio**;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti ed adottati;

Vista la Legge 08.06.1990 n. 142;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;

Viste le Leggi urbanistiche statali e regionali vigenti;

Viste le norme generali vigenti, i nullaosta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Vista la deliberazione Consiliare n.24 in data 13.04.1984 con la quale sono state stabilite l'incidenza di applicazione agli oneri di urbanizzazione a norma della deliberazione del Consiglio Regionale n. 179/CR - 4170 del 26.05.1977, in applicazione degli articoli 5 e 10 della Legge 10/77 e dell'art.52 della Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

Preso atto che con delibera di G.C. n. 103 del 06.05.1993 si adeguava l'incidenza di applicazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

Vista la deliberazione consiliare n.61 del 23 novembre 1988 con la quale è stata in percentuale la quota di contributo al costo di costruzione in applicazione alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 240/CR - 8792 del 1.12.1977, ai sensi dell'art. 6 della Legge n.10/77, e dell'art. 52 della Legge Regionale n.56/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 16/02/2012 di presa d'atto del progetto di cui trattasi;

Visto il parere della Commissione Locale del Paesaggio espresso nella seduta del **07/05/2012**.

Rilevata la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia operante nel Comune;

### RILASCIA

Senza alcun pregiudizio di terzi alla **COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE VAL STRONA** con sede in via Balilla 22, frazione Sovazza, Armeno (No)

## IL PERMESSO DI COSTRUIRE

- al fine di eseguire i lavori di: **Realizzazione opere di protezione bacino acquedotto sorgente in Comune di Colazza,**

secondo il progetto presentato e allegato quale parte integrante del presente atto, con le seguenti eventuali prescrizioni:

- nessuna prescrizione

### Partecipazione al contributo di costruzione dell'intervento edilizio

- Il presente permesso di costruire ha per oggetto: **la realizzazione di opere di protezione bacino acquedotto sorgente in Comune di Colazza,** e pertanto gli OO.UU ed il contributo di costruzione non sono dovuti.

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del rilascio del permesso di costruire ed ultimati entro tre anni dal loro inizio. Entro lo stesso termine di ultimazione dovrà essere presentata la richiesta di certificato di agibilità.

Il presente permesso di costruire è rilasciato con l'obbligo di osservanza delle seguenti modalità e prescrizioni:

1. Il titolare del Permesso di Costruire è tenuto a comunicare al Comune, l'inizio dei lavori. Il mancato rispetto del termine fissato per l'inizio dei lavori comporta la decadenza del permesso di costruire .
2. L'ultimazione dei lavori deve essere parimenti comunicata al Comune. Nel caso di mancata ultimazione dei lavori nel termine prescritto, salvo il caso di proroga consentita dalle vigenti disposizioni, dovrà essere richiesta un nuovo permesso di costruire per la parte non ultimata. In ogni caso l'interruzione dei lavori dovuta ad eventi eccezionali e di forza maggiore può determinare la sospensione del termine di utilizzazione per la durata dell'interruzione stessa, purché debitamente comunicata al Comune e da questi autorizzata.
3. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i nominativi del Direttore dei Lavori e dell'Impresa assuntrice. Ogni successiva sostituzione dovrà, del pari, essere tempestivamente comunicata.
4. I diritti di terzi devono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
5. Per tutta la durata dei lavori il cantiere dovrà essere recintato e provvisto di segnalazioni d'ingombro e di pericolo. Tali segnalazioni dovranno essere provvedute, gestite e mantenute dall'assuntore dei lavori responsabile degli stessi.
6. Nel cantiere dovrà essere esposta, per tutta la durata dei lavori, in luogo ben visibile all'esterno, una tabella di dimensioni non inferiori a m. 0,70 x 1,00, chiaramente leggibile, nella quale siano indicati:
  - il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori, e l'indicazione della stazione appaltante del lavoro;
  - la ditta (o le ditte) esecutrice del lavoro;
  - gli estremi del Permesso di Costruire
  - la destinazione d'uso e le unità immobiliari previste o la natura dell'intervento previsto;
  - la data d'inizio e di ultimazione dei lavori, come stabilito dalla presente concessione e gli eventuali aggiornamenti della data di ultimazione dei lavori che siano stati concessi;
7. Nel cantiere dovranno essere conservati a disposizione delle Autorità comunali e non addette alla vigilanza, il permesso di costruire completa degli elaborati di progetto ed ogni altra autorizzazione, nulla osta, ecc. prescritti.
8. Non è consentita, se non espressamente autorizzata, l'occupazione di spazi e di aree pubbliche. Nel caso di manomissione di suolo pubblico, che deve essere, in ogni caso, espressamente autorizzata, dovranno essere usate tutte le cautele necessarie ad evitare ogni danno agli impianti dei servizi pubblici. L'area occupata dovrà essere restituita allo stato originale.
9. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
10. Prima dell'inizio dei lavori, nei casi dovuti ai sensi della Legge 9 Gennaio 1991, n. 10, dovrà essere depositato presso gli Uffici Comunali il progetto esecutivo dell'isolamento termico, con la

documentazione necessaria; in questo caso, ai sensi del Regolamento di attuazione della stessa legge (D.P.R. 28 Giugno 1977, n. 1052) prima dell'inizio dei lavori di installazione o della modifica dell'impianto termico, dovrà essere depositato presso gli Uffici Comunali, il progetto dell'impianto con la relazione tecnica.

11. Per dare esecuzione a strutture in c.a., indicate nell'art. 1 della legge 05.11.1971 n. 1086, la Ditta esecutrice è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'ufficio competente, prima dell'inizio dei lavori. Al termine dei lavori, tali opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge ed il relativo certificato dovrà essere depositato presso l'ufficio competente allo scopo di ottenere la licenza d'uso delle opere eseguite. Qualora non siano state eseguite opere indicate all'art. 1 della citata legge, con la domanda intesa ad ottenere la licenza d'uso dovrà essere prodotta una dichiarazione del Direttore dei lavori e della ditta esecutrice, attestante che nell'intervento non sono state seguite opere soggette a denuncia; deve comunque essere rispettato quanto previsto nella parte II del DPR 6/6/01 n. 380.
12. L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia.
13. Qualora, per il rilascio della presente concessione, sia stato richiesto, perché previsto il preventivo nulla osta dei Vigili del fuoco, il titolare della concessione con la domanda intesa ad ottenere la licenza d'uso delle opere eseguite, deve presentare il certificato di collaudo rilasciato dal Comando dei Vigili del fuoco.
14. Qualora, siano previsti impianti (elettrico, di riscaldamento, ecc.) di cui all'art. 4 del D.P.R. 06.12.1991 n. 497 - Regolamento di attuazione della legge 05.03.90 n. 46 - ai sensi del disposto dell'art. 6 - comma 3 - b) della L. 46/90, contestualmente al progetto edilizio e comunque prima dell'inizio dei lavori di installazione dell'impianto, dovrà essere depositato presso gli Uffici comunali il progetto di cui al comma 1 dell'art. 6 anzidetto.

**Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune come ai terzi per effetto di disposizioni di leggi, di regolamenti generali e locali e di condizioni particolari.**

**Le infrazioni sono sanzionate ai sensi della legislazione vigente.**

Colazza, 26 LUG. 2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*Illeana Sbalzarini*  
*Illeana Sbalzarini*

Allegati: copia del progetto debitamente vistata

Si consegna in data \_\_\_\_\_ nelle mani del/della Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

Firma di chi consegna  
\_\_\_\_\_

Firma del ricevente  
\_\_\_\_\_

Si attesta che il presente permesso di costruire è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Colazza in data 30 LUG. 2012 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi.

Colazza, 30 LUG. 2012



~~Il Messo Comunale,~~  
\_\_\_\_\_



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

# COMUNE DI COLAZZA

UFFICIO TECNICO - SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA

**AUTORIZZAZIONE  
PAESAGGISTICA  
N. 01/2012  
Pratica edilizia 1572/12**

In virtù di sub-delega di funzioni amministrative nelle zone soggette a vincolo ai sensi della parte III del D.Lvo n. 42 del 22.01.2004 e s.m. ed i. per un intervento di lieve entità assoggettato a procedimento semplificato ai sensi del DPR 139/2010

prot. n. 1732

del 26 LUG. 2012

Istanza: **COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE VAL STRONA, sede in via Balilla n. 22, frazione Sovazza, Armeno (NO)**

Intervento: **"realizzazione opere di protezione bacino acquedotto sorgente in Comune di Colazza"**

Ubicazione: **TORRENTE TIASCHELLA - LOC. LAVATOIO**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Premesso che il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. ed i. "Codice di Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici allo Stato ed alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte Terza del medesimo Codice.

Premesso altresì che la Legge Regionale n. 20 del 3 aprile 1989 e s. m. ed i. "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici" stabilisce le procedure e le competenze al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Vista la Legge Regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 e s. m. ed i. "Provvedimenti urgenti di adeguamento al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137)", che delega ai Comuni dotati di Commissione Locale per il Paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a vincolo di tutela paesaggistica, ad eccezione degli interventi di competenza regionale elencati all'art. 3, comma 1 della Stessa legge, per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione.

Dato atto che con D.D. n. 338 del 07/07/2009, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 in data 20.08.2009, il Comune di Colazza è stato inserito nell'elenco dei

Comuni che, istituendo la Commissione Locale per il Paesaggio, hanno assolto alle condizioni richieste dal D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. ed i. e dalla L.R. n. 32 del 1 dicembre 2008 e s. m. ed i. ed è pertanto subdelegato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche non di competenza regionale.

Visto il D.P.R. n. 139 del 09/07/2010 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lievi entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni".

Vista l'istanza della Comunità Montana Due Laghi, Cusio Mottarone, al fine di ottenere l'Autorizzazione Paesaggistica in virtù di Subdelega per effettuare i lavori di: realizzazione opere di protezione bacino acquedotto sorgente in Comune di Colazza.

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005 allegati all'istanza a firma dei progettisti Ing. Poletti Alessandro e arch. Ragazzoni Pier Giorgio.

Rilevato che l'area oggetto di intervento ricade nel vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lvo n. 42 del 22.01.2004, art. 142, comma 1, lettera c), (fascia di rispetto "Torrente Tiaschella");

Verificato che l'intervento proposto non è ricompreso tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, elencati all'articolo 149 del D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 e s. m. ed i. ed all'art. 3 comma 3 della L.R. n. 32 del 01.12.2008 e s. m. ed i..

Verificato che l'intervento proposto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione e che pertanto l'intervento stesso rientra tra quelli di competenza comunale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 32 del 01.12.2008 e s. m. ed i..

Verificato altresì che l'intervento ricade tra quelli di lieve entità elencati nell'Allegato 1 al DPR 139/2010 e pertanto assoggettati ad un procedimento semplificato di Autorizzazione Paesaggistica.

Dato atto che la Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 07/05/2012 ha espresso parere Favorevole, ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D.Lgs 42/04 e s. m. ed i. e dell'art. 4 comma 1 della L.R. 32/08 e s. m. ed i..

Ricordato altresì che con nota del 11/05/2012 prot. n. 445 si è provveduto a richiedere parere vincolante ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 139/2010 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola e che la stessa ha ricevuto la documentazione in data 17/05/2012.

Dato atto che entro il termine previsto dall'art. 4 del D.P.R. 139/2010 non è pervenuto il parere da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola.

Visto che l'art. 4 del D.P.R. 139/2010 prevede che decorsi inutilmente i termini senza che il Soprintendente abbia reso il parere vincolante, l'Amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'Autorizzazione senza indire la Conferenza dei servizi di cui all'art. 146 comma 9 del D.Lvo 42/04 e s. m. ed i..

Vista la L.R. n. 20 del 3 aprile 1989 e s. m. ed i..

Visto il D.P.C.M. 12 dicembre 2005.



Vista la L.R. n. 32 del 1 dicembre 2008 n. 32 e s. m. ed i.

Visto il D.P.R. n. 139 del 09/07/2010.

### **A U T O R I Z Z A**

ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/04 e s. m. ed i. e del D.P.R. 139/2010, la Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone Val Strona, con sede in via Balilla n. 22 – frazione Sovazza – Armeno (No) all'esecuzione degli interventi come da progetto presentato ed allegato al presente atto, nell'osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni particolari:

1. La presente autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida 5 anni.
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. n. 20/1989 e s. m. ed i., la presente autorizzazione paesaggistica, rilasciata per l'intervento in premessa precisato ed ai sensi delle leggi in epigrafe, vale per un periodo di cinque anni dalla data di rilascio, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
3. La presente autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ai sensi dell'art. 167 del D.Lvo n. 42/2004 e s. m. ed i. e dell'art. 3 della L.R. n. 32/2008 e s. m. ed i. e del D.P.R. 139/2010, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico ambientale dell'intervento proposto e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.
4. L'intervento potrà essere realizzato esclusivamente previa acquisizione del relativo titolo abilitativo urbanistico-edilizio o presentazione di Comunicazione o Segnalazione in conformità alle vigenti norme in materia.
5. Ai sensi dell'art. 167 comma 11 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s. m. ed i. ed all'art. 4 del D.P.R. 139/2010, una copia completa della presente Autorizzazione Paesaggistica, viene contestualmente trasmessa alla Sprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola.
6. Ai sensi della dell'art. 15, comma 2, della L.R. n. 20/1989, una copia completa della presente Autorizzazione Paesaggistica viene trasmessa alla Regione Piemonte – Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, la quale entro 60 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. n. 20/89 e s. m. ed i., ove riscontri che tale Autorizzazione comunale sia suscettibile di determinare gravi ed irreversibili alterazioni o deturpazioni ambientali, può assumere, sulla base delle vigenti leggi, propri provvedimenti a salvaguardia dei beni ambientali tutelati dalla legge ed inoltre può, nel caso di inadempimenti o violazioni, revocare il provvedimento con l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, compreso l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi nel caso in cui le opere siano in corso di realizzazione.

Colazza, 26 LUG. 2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ileana Spalzarini  
*Ileana Spalzarini*



Si consegna in data \_\_\_\_\_ nelle mani del/della Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_

Firma di chi consegna

Firma del ricevente

---

Si attesta che la presente autorizzazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Colazza in data 30 LUG, 2012 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi.

Colazza, 30 LUG, 2012



Il Messo Comunale